

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 gennaio 2020, n. 8

**Interventi che non richiedono il parere della commissione provinciale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.**

*(GU n.16 del 18-4-2020)*

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/Sez. Gen. del 6 febbraio 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 28 gennaio 2020, n. 57;

Emana  
il seguente regolamento:

Art. 1  
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina, in esecuzione dell'art. 69, comma 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante «Territorio e paesaggio», di seguito denominata «legge», per quali interventi fra quelli di cui all'allegato B della legge, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte della provincia non e' necessario acquisire il parere della commissione composta dai membri della commissione provinciale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge.

Art. 2  
Interventi non soggetti  
al parere della commissione

1. I seguenti interventi possono essere autorizzati dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio senza avere acquisito il parere della commissione di cui all'art. 1:

B1) gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela «monumenti naturali», «biotopi protetti», «ville, giardini e parchi» e gli interventi nei «parchi naturali»;

B2) gli interventi che riguardano habitat protetti ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge provinciale sulla tutela della natura (legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche);

B7) le nuove derivazioni d'acqua o modifiche di derivazioni d'acqua esistenti con aumento della quantita' di derivazione d'acqua superiore a 5 l/sec;

B10) le opere idrauliche di seconda e terza categoria come da regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche;

B13):

a) la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate ad eccezione degli interventi di ripristino

previsti alla lettera h) del punto A19) dell'allegato A alla legge;

4

b) i miglioramenti alpestri, drenaggi e progetti di ricomposizione fondiaria;

c) tutti gli interventi su superfici destinate a verde alpino e prato alberato e pascolo;

d) il dissodamento e la soppressione di siepi e vegetazione arbustiva e arborea di campagna; quando tali interventi hanno luogo in aree intensamente coltivate, anche se non sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' delegata agli ispettorati forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale reimpianto compensativo;

B16) opere d'arte e monumenti fissi installati;

B17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico e' previsto l'esame dell'autorita' provinciale per la tutela del paesaggio.

### Art. 3

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 gennaio 2020

Il Presidente della Provincia: Kompatscher